



Regolamento di funzionamento e gestione dell'Albo Fornitori della Fondazione Luigi Maria Monti

Premessa

Il presente Regolamento disciplina la procedura per la gestione dell'Albo Fornitori, sia di beni che di servizi, della Fondazione Luigi Maria Monti, Ente Morale dotato di personalità giuridica di diritto privato, Codice Fiscale 97831400581, Partita IVA 13326621003, con sede legale in Roma, Via dei Monti di Creta 104, approvato con parere favorevole del Comitato Forniture Strategiche nella seduta n° 1 del 10 settembre 2015.

Art. 1 – Istituzione dell'Albo Fornitori

1. E' istituito l'Albo Fornitori per l'acquisto di lavori, beni, servizi, materiale sanitario e non della Fondazione Luigi Maria Monti.
2. Il presente Regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione dei Fornitori iscritti, ed ogni altro profilo di gestione.
3. Tutti i Fornitori con cui la Fondazione Luigi Maria Monti ha contratti di fornitura in essere devono effettuare la propria iscrizione nel nuovo Albo, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
4. Agli effetti del presente Regolamento, verranno adottate le seguenti definizioni:
 - **Regolamento:** il presente Regolamento, quale atto adottato dalla Fondazione Luigi Maria Monti con le forme previste dal proprio ordinamento, per le finalità indicate nel successivo art. 2.
 - **Fornitore:** l'operatore economico che è imprenditore o comunque prestatore di lavori, beni, servizi, materiale sanitario e non.
 - **Albo Fornitori:** la raccolta di dati di carattere personale, societario, economico, tecnico e merceologico, che contraddistingue la struttura soggettiva, l'oggetto di attività ed ogni altro elemento di classificazione dei Fornitori iscritti, e che è governata nella sua gestione dalle disposizioni del presente Regolamento.
 - **Fondazione:** la Fondazione Luigi Maria Monti, quale soggetto che mantiene, aggiorna e gestisce l'Albo secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.
 - **Comitato Forniture Strategiche:** la funzione all'interno dell'Organizzazione della Fondazione Luigi Maria Monti deputata a svolgere tutti i compiti relativi alla pianificazione degli acquisti, alle procedure di affidamento, alla vigilanza sugli organi interni preposti al controllo sulla corretta esecuzione dei contratti.
 - **Domanda di Ammissione:** l'istanza, contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel presente Regolamento, che il Fornitore sottopone alla Fondazione ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della propria inclusione all'Albo.
 - **Richiesta di Aggiornamento:** l'istanza mediante la quale il Fornitore già iscritto richiede alla Fondazione la variazione dei dati trasmessi con la Domanda di Ammissione.
 - **Codice Fornitore:** la sequenza numerica che identifica il Fornitore in tutti i rapporti di natura commerciale con la Fondazione.

Art. 2 – Finalità dell'Albo Fornitori

1. Gli scopi che la Fondazione intende raggiungere con l'istituzione dell'Albo Fornitori sono i seguenti:
 - introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, beni, servizi, materiale sanitario e non;
 - dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici.
2. E' fatta salva la facoltà della Fondazione, garantendo comunque il rispetto delle regole della trasparenza, di interpellare anche altri Fornitori ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente dell'Albo Fornitori di cui al presente Regolamento, nei casi di forniture che, per il loro particolare oggetto o per la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora la Fondazione, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai Fornitori iscritti.
3. L'iscrizione all'Albo non vincola, comunque, in alcun modo la Fondazione Luigi Maria Monti ad interpellare il Fornitore.



Art. 3 – Requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissione all'Albo

1. Sono ammessi all'iscrizione all'Albo i seguenti Fornitori, previa valutazione della Fondazione:
 - gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - le cooperazioni fra imprese nelle loro differenti forme giuridiche (consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese, associazione in partecipazione, eccetera);
 - gli operatori economici che siano stabiliti in altri Stati membri, e siano costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi che abbiano una sede in Italia;
 - i liberi professionisti, singoli o associati;
 - tutti gli altri soggetti individuali o collettivi che svolgano attività economica in materia di lavori, servizi e forniture, e siano idonei a divenire affidatari di contratti di fornitura.
2. Non sono ammessi all'iscrizione all'Albo i seguenti Fornitori che:
 - si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
 - nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
 - che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - che, secondo motivata valutazione della Fondazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Fondazione; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Fondazione;
 - che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - che nell'anno antecedente la data di invio della richiesta di iscrizione o di rinnovazione di iscrizione all'Albo ovvero di comunicazione di variazioni ovvero di presentazione delle offerte hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti in fase di presentazione delle offerte e dei relativi contratti di fornitura nonché nell'eventuale affidamento di subappalti;
 - che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
3. In vista degli affidamenti disposti dalla Fondazione, il Fornitore dovrà inoltre:
 - essere in regola rispetto alle disposizioni normative in tema di contrasto alle infiltrazioni mafiose, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, della Legge n. 490 dell'8 agosto 1994, e del d.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
 - qualora si tratti di società o soggetto a composizione collettiva, essere validamente costituito ed organizzato ai sensi della normativa di riferimento;
 - essere regolarmente iscritto:
 - qualora si tratti di imprese, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per le stesse categorie merceologiche di iscrizione all'Albo, indicando la Camera di appartenenza ed il numero di iscrizione, ovvero il registro professionale o commerciale dello Stato estero di residenza;



ISTITUTO DERMOPATICO DELL'IMMACOLATA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
00167 Roma – Via dei Monti di Creta, 104 – Tel. 06.6646.1

- all'Albo professionale previsto per legge, qualora si tratti di professionisti soggetti ad iscrizione obbligatoria, indicando il numero di iscrizione, la tipologia di ordine professionale e l'ordine presso il quale è iscritto;
 - qualora si tratti di imprenditori artigiani, presso le competenti Commissioni Provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali;
 - qualora si tratti di operatori di altro Stato membro non residenti in Italia, essere regolarmente iscritto in uno dei registri professionali o commerciali, attraverso la produzione di attestazione rilasciata da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nei Paesi in cui sono redatti;
- possedere, in relazione alla propria attività o azienda, tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, necessari per l'esercizio della propria attività;
 - laddove in possesso di certificazione di qualità, dichiarare la tipologia della medesima certificazione, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e quella di scadenza;
 - laddove in possesso di certificati che attestano il rispetto di norme di gestione ambientale dichiarare la tipologia del medesimo certificato, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e quella di scadenza;
 - possedere, ai sensi dell'art. 26, comma 1°, lettera a), n. 2) del D.Lgs. 81/08, e dell'Allegato XVII al predetto Decreto, i requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, e dunque:
 - aver provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. 81/08, o comunque aver reso autocertificazione ai sensi dell'art. 29, comma 5°, del predetto Decreto;
 - non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;
 - possedere tutti gli ulteriori requisiti fissati e provvedere a tutte le altre dichiarazioni di impegno ivi enunciate attraverso la compilazione della **Domanda di Ammissione**, di cui all'art.5.
4. L'elencazione dei requisiti di carattere soggettivo e/o oggettivo necessari per l'iscrizione all'Albo potrà essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica, sostituzione o eliminazione, in relazione alle esigenze della Fondazione e alle eventuali intervenute modifiche della legislazione di riferimento.
5. Ai fini dell'ammissione al presente Albo, i Fornitori dovranno produrre una **Dichiarazione sostitutiva e di impegno**, di cui all'art. 5, in cui attesta il possesso dei requisiti di cui sopra.
6. Per i Fornitori appartenenti all'Unione Europea, se nessun documento o certificato tra quelli richiesti per l'ammissione di operatori italiani è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati Membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza, le quali attestino il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 4 – Struttura dell'Albo Fornitori

1. L'Albo Fornitori è articolato in sezioni merceologiche in funzione dell'oggetto della fornitura, il cui elenco completo è riportato nell'**Allegato 1** al Regolamento e disponibile sul sito della Fondazione www.idi.it.
2. In qualunque momento dell'anno il Comitato Forniture Strategiche ha facoltà di ampliare le sezioni merceologiche, in relazione alle eventuali esigenze della Fondazione.

Art. 5 – Domande di Ammissione e Dichiarazione sostitutiva e di impegno

1. I Fornitori interessati all'iscrizione all'Albo potranno avanzare la propria domanda in ogni momento, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento compilando la **Domanda di Ammissione**, il cui modello è riportato nell'**Allegato 2** e disponibile sul sito www.idi.it che dovrà essere trasmesso tramite pec all'indirizzo albofornitoriidi@legalmail.it.
2. La Domanda di Ammissione dovrà essere sottoscritta:
 - dal titolare se si tratta di impresa individuale;
 - da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
 - da tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;



- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o di associazione di imprese;
 - dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
 - dal soggetto investito dei poteri di gestione e rappresentanza generale, se si tratta di associazione professionale.
3. La Domanda di Ammissione dovrà inoltre recare copia fotostatica del documento di identità dei dichiaranti, in corso di validità.
 4. Nel caso di Domanda formata da soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata copia della fonte dei poteri.
 5. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni afferenti l'iscrizione all'Albo, tra la Fondazione ed i Fornitori, avranno luogo preferibilmente mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata albofornitoriidi@legalmail.it.
 7. Ai fini dell'ammissione al presente Albo, i Fornitori dovranno produrre una **Dichiarazione sostitutiva e di impegno**, il cui modello è riportato nell'**Allegato 3**, in cui attesta il possesso dei requisiti di cui sopra e l'**Attestazione delle Certificazioni** di cui il Fornitore è in possesso, secondo il Modello di cui all'**Allegato 4** del presente Regolamento.
 8. Alla domanda di Ammissione deve essere allegato il **Listino Prezzi** dei prodotti /servizi che possono essere forniti con indicazione dello sconto applicabile.
 9. La Domanda di Ammissione, con allegata la Dichiarazione sostitutiva e di impegno ed il Listino Prezzi dovranno essere presentate alla Fondazione all'indirizzo di posta certificata albofornitoriidi@legalmail.it.
 10. La documentazione di comprova dei requisiti, indicante la denominazione del mittente e la dicitura "Documentazione relativa all'iscrizione all'Albo dei Fornitori Fondazione Luigi Maria Monti", dovrà essere trasmessa all'attenzione del Comitato Forniture Strategiche all'indirizzo sopra indicato.

Art. 6 – Iscrizione all'Albo

1. L'ammissibilità delle domande di ammissione pervenute è subordinata alla completezza delle dichiarazioni rese nella domanda e della documentazione richiesta. Nel caso di domande incomplete, il Comitato Forniture Strategiche si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti.
2. Dalla data di ricezione della Domanda, prenderà avvio la fase istruttoria che si concluderà con una comunicazione da parte del Comitato Forniture Strategiche di accoglimento o diniego all'iscrizione all'Albo dei Fornitori della Fondazione. In difetto di comunicazione da parte della Fondazione, la medesima Domanda si intenderà accolta, con conseguente iscrizione del Fornitore all'Albo.
3. L'ammissione all'Albo del Fornitore non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con la Fondazione.
4. L'istituzione del presente Regolamento, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e la stessa istituzione dell'Albo Fornitori, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati dei Fornitori, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti.

Art. 7 – Verifiche sul possesso dei requisiti

1. Sarà facoltà della Fondazione procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dai Fornitori, richiedendo ai medesimi la trasmissione della relativa documentazione a comprova.

Art. 8 – Principi di utilizzo dell'Albo

1. La decisione di intraprendere la procedura di affidamento ad un fornitore è a totale discrezione della Fondazione. Le valorizzazioni economiche, sebbene siano uno dei criteri più importanti nella selezione finale delle offerte, non costituiscono alcun vincolo per le scelte della Fondazione, che si riserva di selezionare i propri fornitori, al suo insindacabile giudizio, in base ad una valutazione complessiva di qualità ed affidabilità degli offerenti, le modalità ed i tempi di pagamento.



Art. 9 – Variazioni su richiesta del Fornitore

1. Il Fornitore potrà richiedere in ogni momento la variazione di dati precedentemente inseriti nell'Albo, mediante apposita **Richiesta di Aggiornamento**, da presentarsi con le medesime modalità di forma previste per la Domanda di Ammissione, mediante la compilazione del Modulo di cui all'**Allegato 5** al presente Regolamento e messo a disposizione sul sito www.idi.it.
2. In presenza di variazioni anagrafiche e/o societarie e fiscali il Fornitore è tenuto a richiedere la variazione.
3. Dalla data di ricezione della Richiesta in capo alla Fondazione prenderà avvio la fase istruttoria. In difetto di comunicazione da parte della Fondazione, la medesima Richiesta si intenderà accolta, con aggiornamento dello status del Fornitore all'Albo secondo quanto richiesto dal medesimo.
4. La variazione lascerà inalterati il Codice Fornitore.

Art. 10 - Sospensioni e cancellazioni dall'Albo

1. La Fondazione provvederà a sospendere il Fornitore dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) mancata comunicazione di ogni evento che possa comportare la perdita della capacità generale a divenire affidatario, ai sensi del precedente articolo 3 sui requisiti oggettivi e soggettivi;
 - b) ogni altro caso in cui si renda necessaria o semplicemente opportuna la sospensione, in relazione a particolari ipotesi di condotta contrattuale del Fornitore, o in relazione ad eventi che suggeriscano, in via cautelativa, di non procedere ad affidamenti verso il Fornitore medesimo.
2. La Fondazione provvederà inoltre alla cancellazione dei Fornitori dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) richiesta di cancellazione avanzata dal Fornitore;
 - b) cessazione dell'attività d'impresa, in qualunque modo accertata;
 - c) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, accertata dalla Fondazione o dichiarata dal Fornitore in sede di Istanza di Rinnovazione o Richiesta di Variazione;
 - d) mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
 - e) mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti di iscrizione all'Albo, nel caso di specifica richiesta, entro il termine fissato dalla Fondazione.

Art. 11 – Pubblicazioni della costituzione dell'Albo

1. Il presente Regolamento, ogni modifica del medesimo e la relativa modulistica di cui agli Allegati al presente Regolamento verranno inoltre pubblicati sul sito www.idi.it.

Art. 12 – Linee guida per la sottoscrizione del contratto e/o accordi quadro

1. La Fondazione, a valle di ciascuna procedura di affidamento, utilizzerà preferibilmente un proprio standard contrattuale in cui verranno recepite le condizioni contrattuali offerte dal Fornitore.
2. I rapporti di fornitura devono assolvere alle seguenti condizioni contrattuali:
 - pagamento con bonifico bancario;
 - pagamento a minimo 90 (novanta) giorni data emissione fattura, considerato che la Fondazione riceve gli incassi 90 giorni dalla Regione Lazio;
 - per i farmaci, gli stessi non devono avere una scadenza anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di consegna, ove le caratteristiche del farmaco lo consentano;
 - l'erogazione dei servizi deve essere effettuato dai Fornitori intestatari del contratto, con un eventuale ricorso a forme di subappalto in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei corrispettivi pattuiti;
 - la cessione del credito vs la Fondazione non è consentita, se non nei casi espressamente autorizzati per iscritto dalla Fondazione.



Art. 13 – Trattamento dei dati raccolti presso i Fornitori

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (*"Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"*), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori, si precisa che:
 - titolare del trattamento è la Fondazione Luigi Maria Monti. Incaricato del trattamento è il Comitato Forniture Strategiche;
 - il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della operazioni di iscrizione all'Albo, di consultazione del medesimo e per i procedimenti amministrativi conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla procedura di affidamento;
 - i dati non verranno diffusi;
 - l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n.196/03.
2. Ai fini del trattamento, i Fornitori, in sede di iscrizione all'Albo, di rinnovazione dell'iscrizione e di richiesta di aggiornamento dei dati in esso contenuti, verranno invitati a rendere il proprio consenso al trattamento nelle forme previste dal D.Lgs. 196/03.

Art. 14 – Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti Allegati:
 - Allegato 1 – Sezioni merceologiche
 - Allegato 2 – Domanda di Ammissione
 - Allegato 3 – Dichiarazione Sostitutiva e di Impegno
 - Allegato 4 – Attestazione delle Certificazioni
 - Allegato 5 – Richiesta di Aggiornamento